SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 30 giugno 1994.

Approvazione del regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre d'esercizio delle società con azioni quotate in borsa e le modalità e i termini della sua pubblicazione. (Deliberazione n. 8195).

94A4397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1994.

Determinazione delle percentuali di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità o avversità atmosferiche.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo il quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dichiara l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica individuando i territori danneggiati;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 185/1992, secondo il quale hanno titolo agli interventi di cui al successivo art. 5 le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al trentacinque per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica;

Visto l'art. 5, della legge n. 185/1992, che prevede l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, a favore delle aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale;

Visto il comma 1 del citato art. 5, che prevede la determinazione della percentuale dell'esonero tra un minimo del venti per cento ed un massimo del cinquanta per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto che il comma 2 dell'art. 5 dispone che la misura dell'esonero è aumentato del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi;

Tenuto conto che l'esonero e accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Ritenuta la opportunità di determinare la percentuale dell'esonero in proporzione all'entità del danno subito dalle aziende;

Decreta:

Art. 1.

Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero con riferimento ai danni subiti nelle seguenti misure:

venticinque per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al trentacinque per cento e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica;

cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica.

Art. 2.

Qualora le condizioni di cui al surrichiamato art. 3, comma 1, si verifichino a carico delle stesse aziende nel secondo anno e per gli anni successivi, la misura dell'esonero è aumentata del dieci per cento per ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4425

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 12 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 12.

(Omissis).

(Comma 2). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora legittimamente stabiliti con provvedimenti della competente autorità.

94A4412

DECRETO 9 giugno 1994.

Ripartizione definitiva in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune regionale per l'anno 1993 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Vista la legge 16 maggio 1980, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) il quale ha ridotto, a decorrere dall'anno 1993, al 3,10 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970;

Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 4 della legge n. 500/1992 il quale prevede che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al precedente comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992 prevedendo, altresì, che l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992 e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Visto il decreto ministeriale n. 108351 del 9 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993 (registro n. 6 Tesoro, foglio n. 80), con il quale, in attesa di conoscere il gettito 1993 delle entrate di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992, verificatosi nelle singole regioni a statuto ordinario, si è provveduto, tra l'altro, a ripartire provvisoriamente il fondo comune 1993, determinato in complessive L. 3.422.254.000.000, utilizzando, per intanto, ai fini del gettito innanzi richiamato, le entrate relative all'anno 1991, ripartite per ciascuna regione a statuto ordinario, così come comunicato dall'ACI con nota n. 173 del 24 ottobre 1992;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto il decreto n. 140198 del 13 maggio 1993, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ai sensi dei commi 2 e 5, del predetto art. 20, al pagamento in favore della Cassa depositi e prestiti dell'annualità, pari a L. 60.277.646.387, dovuta al 30 giugno 1993 dalla regione Puglia per il mutuo decennale contratto con la stessa Cassa per il consolidamento di passività pregresse, a valere sulla quota annuale di fondo comune spettante alla medesima regione;

Visto il decreto n. 194588 del 20 ottobre 1993, con il quale, a seguito degli ulteriori dati trasmessi dall'ACI con la nota n. 174 del 12 ottobre 1993 relativi al gettito delle entrate di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 421/1992, per l'anno 1992, per il periodo gennaio-luglio 1993 e di una stima per il periodo agosto-dicembre 1993, è stato provveduto ad effettuare una nuova ripartizione provvisoria tra le regioni del fondo comune 1993, già determinato in complessive L. 3.422.254.000.000 con il prospetto n. 1 allegato al decreto n. 108351 del 9 febbraio 1993;

Vista la nota n. 81 del 13 maggio 1994 con la quale l'ACI nel trasmettere i dati definitivi del gettito 1993 ha fornito nuovamente quelli riferiti all'anno 1992 indicando, relativamente al compenso trattenuto dall'Ente stesso, l'ammontare effettivamente percepito anziché quello stimato comunicato con la già richiamata nota n. 174 del 12 ottobre 1993;

Considerato che per effetto di quanto previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992 (titolo III - capo I - art. 23), a decorrere dal 1° gennaio 1993 non è più possibile individuare nell'ambito del gettito delle entrate relative alla tassa automobilistica complessivamente attribuita alle regioni a statuto ordinario la quota che, precedentemente all'emanazione delle predette norme, era di pertinenza dell'erario;

Considerato, peraltro, che per la ripartizione tra le regioni del fondo comune per l'anno 1993, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, della legge n. 500/1992, si rende comunque necessario individuare, come parametro di riferimento, la quota parte del predetto gettito 1993, ora destinata alle regioni medesime ma in precedenza di pertinenza dell'erario, utilizzando al riguardo, come termine proporzionale di calcolo, i dati riferiti all'anno 1992;

Considerato, pertanto, che può procedersi alla ripartizione definitiva del fondo comune 1993 utilizzando, all'uopo, i predetti dati trasmessi dall'ACI;

Visto l'unito prospetto n. 1 contenente la ripartizione tra le regioni del gettito della tassa automobilistica 1992 al netto del compenso ACI e distintamente per la quota di pertinenza delle regioni (col. 1) da quella di competenza dello Stato (col. 3);

Visto l'unito prospetto n. 2 con il quale si è provveduto a ripartire il gettito delle entrate relative all'anno 1993, già al netto del compenso ACI e dei conguagli relativi all'anno 1991, nella quota già di pertinenza dell'erario (L. 3.266.201.740.693), proporzionalmente all'analoga ripartizione del gettito relativo all'anno 1992 ed evidenziato alla colonna 3 del prospetto n. 1;

Visto l'allegato prospetto n. 3 da cui risulta la nuova ripartizione definitiva dell'importo complessivo di L. 3.422.254.000.000 (col. 5) quale fondo comune 1993 determinato quanto a L. 3.365.798.259.307 (col. 3) in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate della tassa automobilistica come sopra determinata per l'anno 1993 (col. 2), le stesse risorse per l'anno 1992 e quanto al rimanente importo di complessive L. 56.455.740.693 (col. 4) in proporzione alle quote di fondo medesimo attribuite per l'anno 1992 (col. 1) con il decreto ministeriale n. 159845 del 17 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1992 (registro n. 432 Tesoro, foglio n. 198);

Visto l'allegato prospetto n. 4 da cui risulta la quota definitiva di fondo comune 1993 spettante a ciascuna regione (col. 4) al netto della somma complessiva di L. 531.771.982.000, da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (col. 2), così come risulta dalle attestazioni dei presidenti delle giunte regionali già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti ed al netto, altresì, relativamente alla sola regione Puglia, dell'importo di L. 60.277.646.387 quale annualità rimborsata alla Cassa depositi e prestiti del mutuo decennale contratto dalla stessa regione e da trattenere sulla quota di fondo comune regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 68/1993;

Visto l'unito prospetto n. 5 in cui è stato provveduto a ripartire tra le regioni l'importo di complessive L. 107.548.371.613 quale saldo del fondo comune 1993, pari alla differenza tra l'intero fondo di L. 2.830.204.371.613 (col. 1) e del complessivo importo di L. 2.722.656.000.000 (col. 2) già assegnato ed erogato alle regioni con il decreto ministeriale n. 108351 del 9 febbraio 1993 e con decreti n. 129701 del 7 aprile 1993, n. 153241 del 1° luglio 1993 e n. 194588 del 20 ottobre 1993;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione definitiva, in favore delle regioni del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1993, sulla base del gettito delle entrate ex art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992 comunicato dall'ACI con la nota n. 81 del 13 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo comune regionale 1993 è ripartito definitivamente tra le regioni a statuto ordinario nelle quote lorde ed in quelle nette indicate, rispettivamente, alle colonne 1 e 4 del prospetto n. 4 sopra richiamato.

Art. 3.

L'importo ancora da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario a titolo di saldo di fondo comune 1993 pari a complessive L. 107.548.371.613 e già impegnato con il decreto n. 205114 del 13 novembre 1993, è ripartito secondo quanto evidenziato alla col. 3 dell'allegato prospetto n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1994

L'ispettore generale capo: DE LEO

Prospetto n 1

TASSA AUTOMOBILISTICA 1992 - DETERMINAZIONE QUOTA ERARIALE

N°	REGIONI	TOTALE TASSA REGIONALE	TOTALE GETTITO NAZIONALE	QUOTA NETTA COMPETENZA ERARIO
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
1	Piemonte	205.963 246.522	507.111.347.643	301.148 101.121
2	Lombardia	407 537 108 747	1.014.987.311.679	607.450.202.932
3	Veneto	202.260 058.916	509 664.308 691	307.404.249.775
4	Liguria	78 454.008.969	187.089 243 896	108.635 234.927
5	Emilia-Romagna	234 754.428 248	593.843 872 662	359.089.444.414
6	Toscana	201 699 632 444	497.370.902.167	295.671.269.723
7	Umbria	42 311.068 639	111.121.129.828	68.810.061.189
8	Marche	62 830.896.824	161.343.719.495	98.512.822.671
9	Lazio	259.824.591.541	686.681.716 001	426.857.124.460
10	Abruzzo	61.968 653.856	166.337 040.141	104.368.386.285
11	Molise	9 477.994 267	32.625 746.456	23.147.752.189
12	Campania	124.298.061.496	435.405.150.470	311.107.088.974
13	Puglia	125.390.302.583	364.978.843.666	239.588.541.083
14	Basilicata	20 089.835.804	62.411.674.481	42.321.838.677
15	Calabria	54.127.062.105	149.950.366 550	95.823 304.445
	TOTALE	2.090.986 950.961	5.480.922.373.826	3.389.935.422.865

Prospetto n 2

TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 1993

N°	REGIONI	TOTALE GETTITO LORDO	CONGUAGLI ANNO 1991	TOTALE GETTITO NETTO	GETTITO NETTO 1993 (QUOTA EX ERARIO)
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)
1	Piemonte	496.698.744.229	5.598.831.296	491.099.912.933	290.156.103.108
2	Lombardia	1.007.943.501.175	22.961.980.321	984.981.520.854	585.278.084.302
3	Veneto	509.137.412.087	8.667.799.302	500.469.612.785	296.183.900.419
4	Liguria	179.718.773.428	1.447.556.646	178.271.216.782	104.670.015.548
5	Emilia-Romagna	572.130.985.703	6.119.322.972	566.011.662.731	345.982.569.607
6	Toscana	473.654.896.675	6.043.633.768	467.611.262.907	284.879.177.736
7	Umbria	111.900.855.942	1.316.958.899	110.583.897.043	66.298.472.861
8	Marche	158.374.543.942	1.582.282.947	156.792.260.995	94.917.074.443
9	Lazio	668.062.745.354	5.483.277.627	662.579.467.727	411.276.708.557
10	Abruzzo	157.784.383.012	1.221.698.788	156.562.684.224	100.558.908.190
11	Molise	31.700.380.133	369.010.197	31.331.369.936	22.302.852.138
12	Campania	415.163.531.855	-2.276.016.843	417.439.548.698	299.751.584.852
13	Puglia	353.281.101.980	189.226.097	353.091.875.883	230.843.485.884
14	Basilicata	62.673.803.874	707.214.075	61.966.589.799	40.777.078.591
15	Calabria	142.490.202.409	416.058.786	142.074.143.623	92.325.724.457
	TOTALE	5.340.715.861.798	59.848.834.878	5.280.867.026.920	3.266.201.740.693

Prospetto n 3

FONDO COMUNE REGIONALE 1993

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1992	GETTITO ACI 1993 (QUOTA EX ERARIO)	FONDO COMUNE 1993		
				1^ QUOTA	2^ QUOTA	TOTALE
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Piemonte	528.802.760.477	290 156.103.108	238 646 657 369	4.501 500 531	243 148 157 900
2	Lombardia	943.710.149.510	585 278 084.302	358 432 065 208	8 033 452 275	366 465 517 483
3	Veneto	498.159.501.131	296.183.900 419	201 975 600.712	4 240 645 902	206 216 246 614
4	Liguria	207.987.070.185	104.670 015.548	103 317 054 637	1 770 516 300	105 087 570 937
5	Emilia-Romagna	497.621.886.806	345.982.569.607	151 639 317.199	4 236.069 392	155 875 386 591
6	Toscana	437.909.534.031	284.879 177.736	153 030.356.295	3 727 760 419	156 758 116 714
7	Umbria	149.415.912.301	66 298 472 861	83 117.439 440	1 271 921 894	84 389 361 334
8	Marche	221.955.538.834	94.917 074.443	127.038.464 391	1 889 424 660	128 927 889 051
9	Lazio	580.182.503.100	411.276.708 557	168 905.794.543	4 938 877 103	173 844 671.646
10	Abruzzo	228.788.914.535	100.558 908 190	128 230 006.345	1 947.594 637	130 177 600.982
11	Molise	84.278.849.839	22.302 852.138	61 975 997 701	717 434 393	62 693 432 094
12	Campania	942.068.194.896	299 751.584.852	642 316 610.044	8.019 474.928	650 336 084 972
13	Puglia	692.247.053.010	230.843.485.884	461.403.567.126	5.892 840.790	467 296 407 916
14	Basilicata	161.548.658.454	40 777.078.591	120.771.579 863	1.375 203 434	122 146 783 297
15	Calabria	457.323.472 891	92.325.724.457	364 997 748 434	3 893 024 035	368 890 772 469
	TOTALE	6.632.000.000.000	3.266 201.740 693	3.365 798.259.307	56.455.740 693	3 422 254 000 000

Prospetto n 4

FONDO COMUNE REGIONALE 1993

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1993	RECUPERO F.N.T.	RECUPERI PARTICOLARI	QUOTA ANNUALE NETTA
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
1	Piemonte	243.148.157.900	44.941 024.000		198.207.133.900
2	Lombardia	366.465.517.483	139.590.000.000		226.875.517.483
3	Veneto	206.216.246.614	36.700.000.000		169.516.246 614
4	Liguria	105 087.570.937	9.842.000 000		95.245.570.937
5	Emilia-Romagna	155 875.386.591	21.300.000.000		134.575.386.591
6	Toscana	156.758.116.714	44.619 258.000		112.138.858.714
7	Umbria	84 389.361.334	1 982 683.000		82.406 678.334
8	Marche	128.927.889.051	20.635.541.000		108.292.348 051
9	Lazio	173.844 671.646	1.800.000 000		172.044.671.646
10	Abruzzo	130.177.600.982	16.283.087 000		113.894.513.982
11	Molise	62.693.432.094	5 291 000.000		57.402.432.094
12	Campania	650.336.084.972	104.545.491 000		545.790.593.972
13	Puglia	467.296.407.916	54.081.728.000	60.277.646,387	352.937.033.529
14	Basilicata	122 146.783:297	12.760 170.000		109.386 613.297
15	Calabria	368.890.772.469	17.400 000.000		351.490 772.469
	TOTALE	3 422.254.000.000	531.771 982 000	60 277.646 387	2 830.204.371.613

Prospetto n 5

FONDO COMUNE REGIONALE 1993 - SALDO DA EROGARE

N°	REGIONI	QUOTA ANNUALE NETTA (1)	ACCONTI EROGATI (2)	DIFFERENZA ANCORA DA EROGARE (3)=(1)-(2)
1	Piemonte	198.207.133.900	189.864.203.000	8.342.930.900
2	Lombardia	226.875.517.483	214.431.176.000	12.444.341.483
3	Veneto	169.516.246.614	161.462.781.000	8.053.465.614
4	Liguria	95.245.570.937	91.442.281.000	3.803.289.937
5	Emilia-Romagna	134.575.386.591	127.875.834.000	6.699.552.591
6	Toscana	112.138.858.714	109 652.389.000	2.486.469.714
7	Umbria	82.406.678.334	79.243.568.000	3.163.110.334
8	Marche	108.292.348.051	103.139.203.000	5.153.145.051
9	Lazio	172.044.671.646	163.343.281.000	8.701.390.646
10	Abruzzo	113.894.513.982	109.778.633.000	4.115.880.982
11	Molise	57.402.432.094	55.932.167.000	1.470.265.094
12	Campania	545.790.593.972	529.525.736.000	16.264.857.972
13	Puglia	352.937.033.529	339.816.558.000	13.120.475.529
14	Basilicata	109.386.613.297	105.694.212.000	3.692.401.297
15	Calabria	351.490.772.469	341.453.978.000	10.036.794.469
	TOTALE	2 830 204.371.613	2.722.656.000.000	107.548.371.613

94A4426

DECRETO 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì;

Viste le delibere del 16 marzo 1994, 31 marzo 1994 e 13 aprile 1994, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 (Norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 (Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Risorse

(Omissis).

(Comma 2). Una quota non inferiore al 50% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio deve essere annualmente accantonata in un apposito fondo di riserva finalizzato alla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria.

(Omissis).

TITOLO SECONDO

ASSEMBLEA

Art. 6.

Composizione

(Omissis).

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da verificarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 7.

Soci

(Comma 1). La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea, su designazione del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci, deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei soci intervenuti e rappresentati;

(omissis);

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:

(omissis).

ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del tribunale di Forlì;

collegio dei ragionieri e periti commerciali della circoscrizione del tribunale di Forlì;

(omissis).

Art. 8.

Attribuzioni

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione di soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei sindaci;

sulla misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza per presidente, vice presidente, componenti il consiglio di amministrazione e sindaci;

(omissis).

TITOLO TERZO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Composizione, incompatibilità, decadenza

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati consecutivamente non più di altre due volte.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Comma 4). I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, fatte salve le prescrizioni dettate dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi.

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione e della società conferitaria, i loro parenti fino al secondo grado incluso, nonché il coniuge di detti dipendenti.

(Omissis).

Art. 14.

Attribuzioni

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la modifica dello statuto e della determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

(Omissis).

TITOLO QUINTO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 2). I sindaci sono eletti dall'assemblea dei soci; di essi almeno uno deve essere scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, da quando sarà attivato, nel registro dei revisori contabili.

(Comma 3). I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti consecutivamente non più di altre tre volte.

(Comma 4). I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Comma 5). Il sindaco più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero nel registro dei revisori contabili, assume la presidenza del collegio; in caso di pari anzianità di carica la presidenza è assunta dal più anziano di età.

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

(Comma 3). Per gli amministratori e i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora legittimamente stabiliti con provvedimenti della competente autorità.

Art. 18.

Compensi

(Omissis).

(Comma 2). La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza è determinata dall'assemblea dei soci.

(Omissis).

TITOLO SETTIMO

SEGRETARIO GENERALE

Art 19.

(Omissis).

(Comma 3). In caso di assenza o impedimento del segretario generale il consiglio di amministrazione stabilisce chi ne adempie le funzioni.

(Omissis).

TITOLO DECIMO

NORME TRANSITORIE

Art. 22.

(Comma 1). In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa dei risparmi di Forlì in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n 356/1990 conservano la qualità di socio ... *(Omissis).*

(Comma 2). Entro tre mesi dalla data dell'atto di cui all'art. 1, secondo comma, il presidente si attiverà per le designazioni a socio da parte degli enti, organismi ed ... *(Omissis).*

(Omissis).

(Comma 5). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatte salve le prescrizioni dettate dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

94A4413

DECRETO 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo;

Vista la delibera del 14 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 12 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 12 e 17 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 12.

Cumulo di cariche - Incompatibilità

(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale possono assumere la carica di consigliere o sindaco in non più di tre società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

(Comma 2). Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria ovvero nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

(Omissis).

(Comma 2). La norma di cui all'art. 12, secondo comma, del presente statuto entra in vigore a far tempo dal 1° giugno 1994.

(Omissis).

94A4414

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano;

Vista la delibera del 18 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 16 nonché l'abrogazione del quarto comma dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 16 nonché la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione

(Comma 1). La Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, di seguito chiamata anche Fondazione, fondata dal Monte di Pietà ed istituita con regio decreto 25 maggio 1905 è l'Ente dotato di capacità di diritto pubblico e di diritto privato che residua a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla «Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.», a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformità con il progetto approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436207 del 20 dicembre 1991.

(Omissis).

Art. 3.

Scopi

(Comma 1). La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale persegue fini preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità.

(Omissis).

(Comma 5). Le finalità di cui ai precedenti commi saranno prevalentemente perseguite nell'ambito delle zone di attività ed a vantaggio delle popolazioni fra le quali opera la Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.

Art. 5.

Patrimonio

(Omissis).

(Comma 3). La Fondazione può, entro il limite pari al 10% del valore del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato, contrarre debiti, ricevere garanzie dalle società in cui detiene partecipazioni ed anche concedere garanzie per terzi. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate non può comunque superare il 20% del patrimonio come sopra determinato.

(Omissis).

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti e restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Comma 3). I consiglieri sono nominati come segue:

a) due dall'amministrazione comunale di Fossano;

b) uno dall'amministrazione comunale di Centallo;

c) uno dall'amministrazione comunale di Trinità;

d) una dall'amministrazione comunale di Cervere;

e) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo;

f) tre dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

(Comma 4). I tre membri del consiglio ed il sindaco di nomina della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo devono essere espressione dei quattro settori economici prevalenti (agricoltura, artigianato, commercio, industria) in modo che ciascun settore sia presente negli organi della Fondazione.

(Comma 5). La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

(Comma 6). I componenti il consiglio di amministrazione ... *(Omissis)*.

(Comma 7). I consiglieri debbono essere cittadini ... *(Omissis)*.

(Comma 8). I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Comma 9). Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa per partecipanti al capitale delle banche o un'esperienza professionale di almeno un triennio in qualità di amministratore della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.

(Comma 10). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora legittimamente stabiliti con provvedimenti della compente autorità.

(Comma 11). Non possono ricoprire la carica di consigliere, o decadono dalla stessa, coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società bancaria conferitaria o di società da quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 12). Ciascun membro del consiglio di amministrazione non può assumere cariche di amministratore o di sindaco effettivo in più di tre società partecipate direttamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

Art. 8.

Durata - Decadenza

(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(Omissis).

Art. 10.

Riunioni - Deliberazioni

(Omissis).

(Comma 2). Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, fissati dal presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno otto giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche senza rispettare il predetto termine.

(Omissis).

Art. 12.

Collegio sindacale

(Comma 1). Il collegio sindacale è composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Comma 2). I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro dei revisori contabili.

(Comma 3). Di essi, uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, uno dall'amministrazione comunale di Fossano ed uno, escludendo l'amministrazione del comune di Fossano, dalle amministrazioni dei comuni, non capoluogo di provincia, sedi di filiali della Cassa di risparmio di Fossano S.p.a., a turno tra di loro, in ordine di anzianità di apertura delle filiali stesse, da scegliersi preferibilmente tra i cittadini residenti nei comuni medesimi da almeno tre anni.

(Comma 4). Assume la carica di presidente del collegio sindacale il sindaco più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

(Comma 5). I componenti del collegio sindacale restano in carica tre anni e possono essere confermati.

(Omissis).

(Comma 9). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti .. *(Omissis)*.

(Comma 10). Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento ... *(Omissis)*.

(Comma 11). Ciascun membro del collegio sindacale non può assumere cariche di amministratore o di sindaco effettivo in più di tre società partecipate direttamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

Art. 13.

Rimunerazione organi sociali

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

(Omissis).

(Comma 3). La misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

(Omissis).

(Comma 4). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta altresì il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico

(Comma 5). L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di amministratore o di sindaco di società partecipate non potrà superare il doppio del compenso annuo più elevato in essere al 31 dicembre per presidenti dei consigli di amministrazione delle società ed enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione. L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riversato alla Fondazione.

Art. 14.

Bilancio

(Omissis).

(Comma 2). Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo terzo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.

(Omissis)

(Comma 4). I proventi lordi dell'esercizio saranno così destinati:

a) una quota non inferiore al 50% dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio . . *(Omissis)*;

b) i proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati:

1) per una quota non inferiore ad un quindicesimo degli stessi, al rispetto della norma prevista dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative;

2) per la restante parte, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

(Omissis).

Art. 15.

Scioglimento ed estinzione

(Omissis).

(Comma 4). L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministro del tesoro, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione a vantaggio delle popolazioni fra le quali opera la Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ... *(Omissis).*

(Comma 2). I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

94A4415

DECRETO 1° luglio 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Edina S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il Commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 maggio 1994, n. 347395, con il quale la società Edina S.p.a., con sede in Roma, via della Piramide Cestia n. 17/C, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 256/1966, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima è stato preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Ferdinando Albisinni, nato a Cosenza il 28 agosto 1948;

Vista la lettera dell'11 giugno 1994 con la quale l'avv. Ferdinando Albisinni ha comunicato di non poter accettare l'incarico di commissario liquidatore della Edina S.p.a., a causa di sopraggiunti impegni professionali;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944, è preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Edina S.p.a., con sede in Roma, via della Piramide Cestia n. 17/C, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 56766, in sostituzione dell'avv. Ferdinando Albisinni.

Roma, 1° luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4427

DECRETO 4 luglio 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1994 recante nuove norme per il funzionamento del Mercato telematico dei titoli di Stato, in relazione all'istituzione della «Sezione speciale».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11; 22, comma 3; e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dal proprio decreto 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente: «Gli operatori principali possono chiedere l'iscrizione alla "Sezione speciale" nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ogni

anno e devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno di presentazione della domanda e il 15 giugno dell'anno successivo. Entro quest'ultima data deve essere posseduto anche il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*. L'iscrizione nella "Sezione speciale" viene effettuata il 1° luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda».

Art. 2.

Il comma 6 dell'art. 4 del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente: «In base ai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del comma 4, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia sottopongono annualmente a revisione l'elenco degli operatori principali iscritti nella "Sezione speciale". Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 viene verificato con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 15 giugno. La revisione dell'elenco viene effettuata entro il 30 giugno».

Art. 3.

Dopo il comma 2 dell'art. 21 del citato decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «La prima verifica periodica dei requisiti per l'iscrizione alla "Sezione speciale" prevista dall'art. 4, commi 4 e 6, è effettuata con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 15 giugno per i soggetti iscritti nella "Sezione speciale" al momento della sua istituzione, e con riferimento al periodo compreso tra la data di iscrizione e il 15 giugno 1995 per i soggetti iscritti successivamente. In occasione della prima verifica periodica, la Banca d'Italia accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Il requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* deve essere posseduto dagli operatori principali iscritti alla "Sezione speciale" dal 31 marzo 1995».

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4428

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 luglio 1994.

Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed, in particolare, l'art. 87, comma 5;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerata la necessità di dettare apposite disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, in materia di locazione temporanea ed eccezionale di autobus;

Decreta:

Art. 1.

Eccezionalità e durata della locazione senza conducente

1. Le imprese proprietarie di autoveicoli immatricolati in uso servizio di linea per trasporto di persone possono utilizzare per un periodo di tempo non superiore ad un anno e per non più del 50% del proprio parco rotabile, autoveicoli immatricolati per il medesimo uso, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa concessionaria di autoservizi pubblici di linea esclusivamente nei seguenti casi:

a) guasto meccanico dell'autobus di proprietà immatricolato in servizio di linea;

b) effettuazione di corse bis regolarmente denunciate;

c) corse plurime;

d) temporanea indisponibilità comprovata dell'autobus normalmente adibito sul servizio;

e) all'atto del rilascio di nuova concessione per il tempo necessario ad ottenere la disponibilità del materiale rotabile da immettere sul servizio.

2. Il locatario non può impiegare l'autobus locato a servizio di noleggio con conducente.

Art. 2.

Contratto di locazione

1. La stipula del contratto di locazione deve essere preceduta da autorizzazione dell'ente concedente volta a garantire che la locazione dell'autobus non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio di linea al quale è normalmente adibito.

2. Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo devono risultare i seguenti dati:

a) il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto, i dati di identificazione del veicolo locato;

b) che l'impresa locatrice e quella locataria siano titolari di autoservizi di linea in concessione;

c) gli estremi dell'autorizzazione della locazione da parte dell'autorità concedente l'autoservizio pubblico di linea dell'impresa locatrice;

d) l'elencazione dei veicoli per i quali è stata rilasciata la predetta autorizzazione;

e) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilità esclusiva dell'impresa che li utilizza, per la durata del contratto di locazione;

f) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dal personale dell'impresa che li utilizza.

Art. 3.

Documenti da tenere a bordo del veicolo locato

1. L'impresa deve tenere a bordo del veicolo locato:

a) la documentazione, in originale o copia autentica, del contratto di locazione da cui risultino gli elementi di cui al precedente art. 2;

b) l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente del veicolo.

Art. 4.

Disposizioni applicative

Con apposita circolare saranno emanate le disposizioni applicative.

Art. 5.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

94A4452

DECRETO 4 luglio 1994.

Direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, ed, in particolare, l'art. 83;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Vista la legge del 15 gennaio 1992, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerata la necessità di dettare apposite disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 83 in materia di immatricolazione in uso proprio di autobus per trasporto di persone;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti destinatari

1. Possono immatricolare in uso proprio autoveicoli per trasporto di persone (autobus o veicolo destinato al trasporto specifico di persone) gli enti pubblici, gli imprenditori e le collettività per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività.

2. Per collettività si intende ogni insieme di persone collegate da un vincolo non precario ed aventi un interesse od un fine comune.

Art. 2.

Obblighi dei soggetti

1. Gli enti pubblici, le collettività o le imprese che intendono ottenere la immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o la sede principale.

2. La domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale.

Nella domanda devono essere anche individuati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità per le persone fisiche;

ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di società, quale risulta dall'atto costitutivo per le imprese sociali;

denominazione, sotto la quale è stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle società;

denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore o altra equivalente;

b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese che hanno obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;

genere di attività per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonché per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;

c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero;

d) individuazione del veicolo da immatricolare in uso proprio.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia comunque potere di rappresentanza con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda presentata secondo quanto precede, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) per le imprese aventi obbligo di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane istituite presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: certificato della relativa iscrizione con l'indicazione dell'attività esercitata;

per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicate e per le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale: ogni altro documento rilasciato da un pubblico ufficio, ovvero, in mancanza, un atto notorio, idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;

per le persone giuridiche, che non svolgono attività imprenditoriale: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

per gli enti non riconosciuti: una dichiarazione di chi esercita la funzione di presidente o di direttore o altra analoga, attestante i fini perseguiti dall'ente o i compiti di istituto;

b) per tutte le imprese:

certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa, ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito.

Art. 4.
Veicoli da immatricolare in uso proprio

1. Il trasporto potrà essere effettuato con veicoli di proprietà o in usufrutto dei soggetti di cui sopra ovvero acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera.

2. Essi devono essere guidati da un dipendente della impresa o dell'ente pubblico, ovvero da un dipendente o da un membro della collettività.

Art. 5.
Soggetti destinatari del trasporto

1. Di tale trasporto potranno beneficiare soltanto le persone o categorie di persone che il soggetto richiedente avrà individuato all'atto dell'istanza per la immatricolazione.

2. Al fine di garantire il rispetto di detta condizione è necessario che gli utenti siano muniti di un documento atto a dimostrare il loro rapporto con l'imprenditore, la collettività o l'ente pubblico.

3. Sulla carta di circolazione verrà annotata la limitazione del trasporto esclusivo delle categorie come sopra individuate con la indicazione degli itinerari lungo cui è ammesso il trasporto.

Art. 6.
Accertamento dell'ufficio

1. Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati l'ufficio competente per territorio del Ministero dei trasporti e della navigazione accerterà:

le caratteristiche dell'organizzazione e dell'attività principale già in atto;

i rapporti che il soggetto richiedente abbia già stabilito od abbia ragione di stabilire prima di concretare l'offerta del trasporto o del servizio, con un complesso di persone per l'esercizio dell'attività principale predetta;

i collegamenti che di fatto sussistono tra l'attività in questione e quella di trasporto sì da configurare quest'ultima come un mezzo accessorio predisposto in funzione della prima proprio al fine di soddisfare le necessità palesatesi;

l'effettivo nesso sussistente tra l'attività in via principale svolta e le necessità segnalate.

2. Qualora l'ufficio non ritenga a tal fine sufficiente la documentazione esibita potrà chiedere tutte le ulteriori integrazioni che verranno reputate necessarie.

Art. 7.
Elemento oggettivo

1. L'immatricolazione verrà concessa ogni qualvolta si palesi la sussistenza di una esigenza strettamente connessa all'attività principale svolta dai predetti soggetti ovvero con le finalità che gli stessi perseguono in modo da far riconoscere che l'attività di trasporto si inserisce in quella principale rendendo più agevole il soddisfacimento delle necessità emerse.

Art. 8.
Prescrizioni particolari

1. Tutti i veicoli in parola (autobus e veicoli destinati al trasporto specifico di persone) dovranno portare in modo ben visibile sulla fiancata o sul frontale della carrozzeria — mediante iscrizione incorporata o applicata permanentemente — l'indicazione dell'imprenditore, dell'albergo, della scuola o comunque, del soggetto al cui servizio sono destinati.

Art. 9.
Autobus immatricolati a nome dei comuni

I comuni possono immatricolare in uso proprio autobus per le esigenze dei propri dipendenti e degli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel territorio dei medesimi.

Art. 10.
Disposizioni applicative

Con apposita circolare verranno emanate le disposizioni applicative.

Art. 11.
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

94A4453

DECRETO 4 luglio 1994.

Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed, in particolare, gli articoli 82, comma 6; ed 87, comma 4;

Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;

Considerata la necessità di dettare apposite direttive secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 6, in materia di impiego degli autobus immatricolati in servizio di linea in servizio di noleggio con conducente e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Impiego eccezionale in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente

Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea nei seguenti casi:

a) guasto meccanico, furto o incendio dell'autobus immatricolato in servizio di linea;

b) effettuazione di corse bis regolarmente denunciate ovvero situazioni di carattere straordinario che comportano un potenziamento temporaneo dei mezzi destinati al servizio di linea;

c) impossibilità di utilizzo dell'autobus in servizio di linea in relazione alla percorribilità delle strade;

d) per il tempo necessario ad ottenere le disponibilità del materiale rotabile da immettere sul servizio all'atto del rilascio di nuova concessione ovvero per i casi di vendita, demolizione o distruzione del veicolo adibito al servizio di linea.

Art. 2.

Durata

Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 3.

Rilascio dell'autorizzazione

L'ufficio provinciale competente verifica la compatibilità delle caratteristiche tecniche del veicolo con le modalità e condizioni di esercizio della linea sulla quale deve essere impiegato l'autobus da noleggio con conducente e rilascia l'autorizzazione.

Art. 4.

Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di linea in servizio di noleggio con conducente

Gli autobus destinati a servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) guasto meccanico, incendio o furto di autobus immatricolato in servizio di noleggio ovvero vendita, demolizione o distruzione del medesimo. Con successiva circolare verranno precisati i documenti da esibire ai fini del rilascio dell'autorizzazione nei casi appena individuati;

b) esigenze di traffico che comportano un potenziamento temporaneo dei servizi di noleggio in quanto collegate a situazioni di carattere straordinario quali manifestazioni sociali di rilevanza nazionale ovvero di ampia risonanza locale, manifestazioni sportive, fieristiche, religiose e simili;

c) assenza od insufficienza di licenze di noleggio nel comune in cui l'utenza deve essere prelevata, in relazione alle esigenze di traffico ivi, in tal senso, presenti. L'insufficienza delle licenze di noleggio deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune competente.

L'ente concedente la linea (comune, regione, Stato) sulla quale è adibito l'autobus da destinare a servizio da noleggio con conducente rilascia l'autorizzazione per il diverso utilizzo del veicolo purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.

Art. 5.

Rilascio autorizzazione

L'ufficio provinciale competente verifica che il veicolo in servizio di linea abbia le caratteristiche tecniche idonee allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente richiesto. ivi compresa l'installazione di cronotachigrafo funzionante se necessario e rilascia l'autorizzazione compatibilmente con la percorribilità della strada.

Art. 6.

Disposizioni applicative

Con apposita circolare verranno indicate le disposizioni applicative.

Art. 7.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

94A4454

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 11 luglio 1994.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato da ultimo dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418;

D'intesa tra loro;

Nominano

componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i signori prof. Franco Cardini, ing. Alfio Marchini, dott. Mauro Miccio, dott.ssa Letizia Moratti e ing. Ennio Presutti.

Roma, 11 luglio 1994

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCOGNAMIGLIO

Il Presidente della Camera dei deputati
PIVETTI

94A4538

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1994.

Rettifica al decreto rettorale 20 ottobre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1994 relativa alla pubblicazione del decreto rettorale di modifica di statuto relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione;

Constatato che nel decreto si è riscontrata un'erronea trascrizione da parte dell'ufficio;

Decreta:

L'art. 118, comma 6, deve intendersi così sostituito:

«Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta e di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione con menzione dell'indirizzo seguito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 20 aprile 1994

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A4431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Predisposizione di supporto magnetico per la trasmissione di informazioni individuali relative alla costituzione dell'albo dei dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento recante norme sull'istituzione dell'albo dei dirigenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1993, n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1993, si rende noto che è in corso di predisposizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica un programma informatico generato con sistema operativo MS-DOS o compatibile, per la trasmissione, su floppy disk da 3,50 pollici, delle informazioni individuali sui dirigenti in servizio ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'apposito albo.

Le amministrazioni interessate possono avanzare richiesta di fornitura del programma al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio statistico - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma, oppure telefonare al n. 06/68003335.

94A4455

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Balatro dipendente dal 2° circolo didattico di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot n 274/94 1° settore del 13 maggio 1994 il direttore didattico *pro tempore* del 2° circolo di Bagno a Ripoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di un forno elettrico MIDI del valore di L. 211 000 da parte dei genitori degli alunni della scuola materna Balatro.

94A4418

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Canelli ad accettare una donazione

Con decreto n. 5355/94/II sett. del 25 maggio 1994 del prefetto della provincia di Asti, il direttore didattico del circolo di Canelli è stato autorizzato ad accettare la donazione di un video a colori per personal computer del valore di L. 399.840 disposta dal comitato genitori «Assedio di Canelli».

94A4461

Autorizzazione alla direzione didattica del 9° circolo di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto n. 1771/I sett. del 10 settembre 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, la direttrice didattica del 9° circolo di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore VCR Seleco, completo di telecomando, del valore di L. 500.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare Giordani in Bologna.

94A4467

Autorizzazione alla scuola elementare di S. Martino in Argine ad accettare una donazione

Con decreto n. 837/I sett. del 5 maggio 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, il direttore didattico del circolo di Molinella (Bologna) è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice marca Minolta EP 2120 del valore di L. 2.290.000, disposta dalla Cassa rurale ed artigiana della pianura bolognese di Molinella (Bologna).

94A4463

Autorizzazione alla direzione didattica di Castelnuovo Rangone ad accettare una donazione

Con decreto n. 1082/93 I sett. del 5 luglio 1993 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del circolo di Castelnuovo Rangone è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotografica Yashica del valore di L. 350.000; tre registratori doppia cassetta del valore di L. 405.000; giocattoli da giardino del valore complessivo di L. 725.000, disposta da parte del gruppo genitori volontari per organizzare la festa di fine anno scolastico.

94A4465

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Imola ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1985/I sett. dell'11 dicembre 1992, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, la direttrice didattica del 3° circolo di Imola è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti ET 121 del valore di L. 1.500.000, disposta dall'azienda municipalizzata di Imola.

Con decreto n. 607/I sett. del 27 marzo 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, la direttrice didattica del 3° circolo di Imola è stata autorizzata ad accettare la donazione di due computers usati «M 24», corredati di stampanti tipo Peripherals DM 290 e tipo Mannesmann 86 del valore complessivo di L. 1.400.000, disposta dalla Cassa di risparmio di Imola.

Con decreto n. 608/I sett. del 27 marzo 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, la direttrice didattica del 3° circolo di Imola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti «M 24», matricola 5887892, usato, completo di tastiera e di schermo, del valore di L. 400.000, disposta dall'Azienda municipalizzata di Imola.

Con decreto n. 1637/I sett. del 16 agosto 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, la direttrice didattica del 3° circolo di Imola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un TV color e un videoregistratore del valore complessivo di L. 2.200.000, disposta dal consiglio di quartiere di Ponticelli - Imola.

94A4464

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Medicina ad accettare una donazione

Con decreto n. 1750/I sett. del 10 settembre 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, il direttore didattico del circolo di Medicina è stato autorizzato ad accettare la donazione di una videocamera «Sharp - VHSC» modello VLC 780 del valore di L. 1.900.000; un armadio in legno a due ante su rotelle 200 x 110 x 60 del valore di L. 1.000.000; un televisore stereo «Siemens» 28 pollici del valore di L. 1.500.000, disposta dai genitori degli alunni delle scuole elementari «E. Vannini» e «G. Zanardi» di Medicina.

94A4462

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto n. 1236/I sett. del 5 luglio 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, il direttore didattico del 3° circolo di Bologna è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Agfa mod. X 100» del valore di L. 3.258.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola Manzolini.

94A4466

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Monte San Pietro ad accettare una donazione

Con decreto n. 1237/I sett. del 5 luglio 1993, rettificato in data 13 maggio 1994, del prefetto della provincia di Bologna, il direttore didattico del circolo di Monte San Pietro è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videolettore Aiwa E 202, comprensivo di scart, del valore di L. 375.000, disposta dai genitori degli alunni delle scuole elementari e materna di Monte San Giovanni.

94A4468

Autorizzazione alla scuola elementare di Veglio ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1917/sett. I del 27 maggio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica del circolo di Trivero è stata autorizzata ad accettare la donazione di un apparecchio televisivo Phonola 66K3 del valore di L. 1.370.000 e un videoregistratore del valore di L. 700.000, disposta dal comune di Veglio.

Con decreto n. 1916/sett. I del 30 maggio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica del circolo di Trivero è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Underwood 319 del valore di L. 200.000 e una fotocopiatrice conica VBX 220/2 del valore di L. 1.500.000, disposta da alcuni genitori degli alunni della scuola elementare di Veglio.

94A4469

Autorizzazione alla scuola elementare di Ponzone ad accettare una donazione

Con decreto n. 1920/sett. I del 30 maggio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica del circolo di Trivero è stata autorizzata ad accettare la donazione di un giradischi Philips del valore di L. 150.000; un registratore Panasonic mod. RX CT 800 del valore di L. 100.000 e un televisore Philips color 21 CE 1251/088 mod. PMO 48851/21/0033 del valore di L. 800.000, disposta da alcuni genitori degli alunni della scuola elementare di Ponzone.

94A4470

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 luglio 1994

Dollaro USA	1541,25
ECU	1896,51
Marco tedesco	994,04
Franco francese	289,22
Lira sterlina	2402,50
Fiorino olandese	886,03
Franco belga	48,187
Peseta spagnola	12,038
Corona danese	252,58
Lira irlandese	2375,22
Dracma greca	6,582
Escudo portoghese	9,650
Dollaro canadese	1108,02
Yen giapponese	15,748
Franco svizzero	1179,68
Scellino austriaco	141,31
Corona norvegese	226,52
Corona svedese	199,95
Marco finlandese	299,85
Dollaro australiano	1122,34

94A4539

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Bologna e Breganze

Con decreto TC/979 del 9 maggio 1994 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del torrente Ravone segnati nel catasto del comune di Bologna al foglio n. 225, mappali 631 (mq 247), 633 (mq 17), 727 (mq 24), 728 (mq 1), 732 (mq 169), 626 (mq 88), 720 (mq 44), 721 (mq 21), 722 (mq 12) e 723 (mq 35), della superficie complessiva di mq 658, ed indicati nel verbale di consistenza con allegata planimetria in scala 1 : 1000 predisposti dall'ufficio tecnico erariale di Bologna in data 9 ottobre 1990, verbale di consistenza e planimetria che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1994, n. 818/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Breganze (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale n. 189, di superficie di Ha 0.02.90, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 febbraio 1989, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del presente decreto.

94A4417

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Salerno, Benevento, Viterbo, Pordenone, Pescara e Alessandria.

Con decreto ministeriale n. I/2/1931/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Pescara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 83.432.905.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome della società Elicosud S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esprimere tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1980/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.866.047.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome del contribuente Coglino Paolo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, ufficio di Alessandria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/2023 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.368.262.507, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Benevento, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1927/94 del 27 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pordenone è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.113.630.801, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome della Chiesa Scientology di Pordenone.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, sezione staccata di Pordenone, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1990/94 del 27 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.137.319.812, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2022/94 del 27 aprile 1994 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione per l'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.271.219.279, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo delegato l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

94A4433

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Motta, con sede in Arese (Milano) e unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Adriano Gomba, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and Forging Presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità in Cinisello Balsamo (Milano) e Rho (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità in Cogno (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De' Medici & Co., con sede in Milano e unità in Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat C.I.E.I., dal 1° agosto 1993 Simmel difesa div. Borletti Marelli, con sede in Torino e unità in S. Giorgio sul Legnano (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fox Europe, con sede in Milano e unità in Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unità di Nola c/o Cis di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e unità in Vigevano (Pavia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 febbraio 1994 al 3 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unità in Villaricca (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sguinzi Sud, con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1991 con effetto dal 28 maggio 1990, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.D.I., con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 23 maggio 1992.

Comitato tecnico del 2 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Publialfa, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Comitato tecnico del 2 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Publialfa, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 2 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Sogerco mensa c/o Fiat Iveco - Comprensorio Stura, con sede in Venaria (Torino) e unità di Torino, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 23 settembre 1992.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 24 marzo 1992.

Parere organo competente acquisito in data 20 luglio 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14913/1;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 20 aprile 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Sogerco mensa c/o Fiat Iveco - Comprensorio Stura, con sede in Venaria (Torino) e unità di Torino, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 marzo 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 2 marzo 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14913/2.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata.

S.p.a. Sogerco mensa c/o Comprensorio Mirafiori Fiat, con sede in Venaria (Torino) e unità di Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 dicembre 1992

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14912/1;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Italmense mensa c/o Beloit Italia, con sede in Milano e unità di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 17 luglio 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14912/2.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 con effetto dal 23 dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud unità mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

94A4416

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 22 marzo 1993, dipendenti della S.r.l. F.lli Sbaraglia, con sede in Francavilla al Mare (Chieti) e cantiere di Fossacesia (Chieti), impegnata nei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Ortona-Casalbordino, per il periodo dal 22 dicembre 1993 al 10 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 1° luglio 1992, dipendenti della S.r.l. Imprese riunite nord con sede in Milano, impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria di Milano Nord-Cadorna, cantiere di Garbagnate (Milano) è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1992 al 17 gennaio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13966 del 17 dicembre 1993.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 18 gennaio 1993 al 2 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 7 giugno 1993, dipendenti della S.c.p.a. Metrosud, con sede in Napoli, cantiere di Napoli, impegnata nei lavori di costruzione del terzo lotto della Metropolitana di Napoli, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 18 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 10 febbraio 1993, dipendenti della S.c.r.l. Taormina, con sede in Taormina (Messina) e cantiere di Taormina (Messina), impegnata nei lavori di collegamento sotterraneo tra i serbatoi nord e sud del centro storico di Taormina e costruzione parcheggi, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 7 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 22 marzo 1993, dipendenti della S.p.a. Vianini lavori, con sede in Roma e cantiere di Ortona-Casalbordino (Chieti), impegnata nei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Ortona-Casalbordino, per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 dicembre 1993.

94A4404

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

economia dello sviluppo;

marketing;

economia monetaria;

economia politica.

Lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4435

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

diritto amministrativo;

economia politica;

politica economica agraria - della U.E.;

matematica generale;

economia aziendale.

Lettere e filosofia:

archeologia delle province romane.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4436

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia

Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, e dell'art. 3 della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F05 Microbiologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4437

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze statistiche:

statistica economica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4438

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1943 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

psicologia;

storia dell'età dell'Illuminismo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4439

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia e direzione delle imprese industriali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4474

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300